



SENT. n. 17/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

dott. Benedetto Brancoli Busdraghi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 21417 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS,

rappresentato e difeso dall'avv. Maura Goletto;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ("Inps"), rappresentato e difeso

dall'avv. Alberto Fuochi;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 marzo 2024, l'avv. Goletto, per il ricor-

rente, e l'avv. Fuochi, per l'Inps;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, in occasione del servizio prestato come militare in Iraq, in data

10 novembre 2019, è stato coinvolto in un attentato terroristico, nel quale

l'esplosione di un ordigno ha provocato ferite gravissime, con invalidità del

92%. In conseguenza delle gravi mutilazioni, il ricorrente è stato dichiarato

vittima del terrorismo, con assegnazione di una pensione privilegiata, oltre a

	un assegno di superinvalidità a decorrere dal 5 novembre 2020, per ritenuta	
	dipendenza da causa di servizio.	
	Il ricorrente ha riferito di aver incominciato a svolgere nuove attività lavorative	
	dal giugno 2021, riscontrando poi sulla propria pensione una conseguente de-	
	curtazione, ritenuta illegittima.	
	In data 17 maggio 2023, egli ha, dunque, proposto senza successo ricorso am-	
	ministrativo.	
	Con ricorso giurisdizionale depositato in data 29 settembre 2023, il ricorrente	
	ha adito questa Corte, osservando che la sua pensione avrebbe natura risarci-	
	toria, in coerenza con le gravi mutilazioni riportate, con conseguente esenzione	
	dall’Irpef ai sensi dell’art. 2, comma 6, della l. n. 407/1998 e dell’art. 4 della l.	
	n. 206/2004. Alla luce dell’esenzione a fini fiscali, il ricorrente ha rimarcato di	
	avere diritto a percepire la pensione senza decurtazione, nonostante l’attività	
	lavorativa svolta, in sintonia con il trattamento riservato ad altri pensionati.	
	Il ricorrente ha, altresì, invocato la propria equiparazione a “grande invalido di	
	guerra”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l. n. 206/2004, con conseguente	
	necessità di applicare l’art. 28 del d.P.R. n. 915/1978, che stabilisce l’intangi-	
	bilità delle pensioni di guerra.	
	Parte attrice ha, pertanto, concluso chiedendo di accertare e dichiarare il suo	
	diritto alla percezione della “pensione privilegiata di natura tabellare vitalizia”	
	senza decurtazioni, con condanna dell’Inps al ripristino della pensione in mi-	
	sura intera e al conseguente pagamento delle somme dovute al ricorrente, oltre	
	a rivalutazione monetaria e interessi sugli arretrati. In via subordinata, il ricor-	
	rente ha chiesto di accertare il suo diritto alla pensione in misura intera per i	
	mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, avendo egli prestato attività lavorativa	
	2	

	retribuita per soli 11 giorni nel mese di dicembre 2021 e per un solo giorno nel	
	gennaio 2022, con condanna dell'Amministrazione al pagamento degli arre-	
	trati, maggiorati di rivalutazione e interessi, in ogni caso con vittoria di spese.	
	In data 7 marzo 2024, si è costituito in giudizio l'Inps osservando che il ricor-	
	rente non subisce decurtazioni in conseguenza dell'assoggettamento a tassa-	
	zione, bensì in conseguenza dei limiti alla cumulabilità con altri redditi. La	
	pensione del ricorrente, infatti, a differenza di quelle riconosciute a chi ha con-	
	tratto infermità durante il servizio militare, non avrebbe natura tabellare e ri-	
	sarcitoria, ma sarebbe una pensione privilegiata ordinaria. In quanto tale, ferma	
	restando l'esenzione fiscale ai sensi della l. n. 206/2004, sarebbero comunque	
	applicabili i limiti di legge al cumulo con altri redditi. L'Inps ha, quindi, chie-	
	sto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.	
	All'udienza dell'8 marzo 2024, le parti hanno concluso come in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. A sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 206/2004, “coloro che hanno subito	
	un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavo-	
	rativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equipa-	
	rati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14	
	del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre	
	1978, n. 915”. In virtù di tale disposizione, deve essere accordato a tali soggetti	
	lo stesso trattamento riservato agli invalidi di guerra.	
	L'art. 14 del d.P.R. n. 915/1978 precisa che “ai titolari di pensione o di assegno	
	temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1ª categoria, con o	
	senza segno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi di	
	3	

	guerra”.	
	L’art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 915/1978 ha introdotto un regime di favore	
	per gli invalidi di guerra, prevedendo che “nessuna modificazione nel tratta-	
	mento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado	
	della rieducazione professionale, conseguita e qualunque sia lo stipendio, sa-	
	lario o assegno che, a qualsiasi titolo, essi possano riscuotere per l’opera pro-	
	pria dallo Stato, da enti pubblici o da privati o qualunque sia il provento deri-	
	vante dal libero esercizio di una professione, arte o mestiere [...]”. L’ordina-	
	mento, dunque, prevede espressamente la cumulabilità della pensione con altri	
	redditi, in considerazione delle mutilazioni riportate dai militari.	
	Si osserva che, a discapito della rubrica dell’art. 28 (“Intangibilità del tratta-	
	mento di guerra e sua cumulabilità con altri assegni a carico dello Stato”), la	
	lettera della norma non esenta dai limiti al cumulo il trattamento di guerra,	
	bensì l’invalido. A dare titolo per l’esenzione, dunque, non è la concessione di	
	una pensione di guerra, bensì l’attribuzione dello status di invalido di guerra.	
	Tale previsione è a maggior ragione applicabile ai “grandi” invalidi di guerra,	
	trattandosi di soggetti che hanno riportato invalidità particolarmente gravi.	
	La medesima tutela deve essere accordata a chi sia a essi assimilato “a ogni	
	effetto” – come le vittime del terrorismo con invalidità superiore all’80%.	
	2. Nella fattispecie, è dimostrato in atti – e non contestato – che il ricorrente,	
	oltre a essere titolare di pensione privilegiata, è stato dichiarato vittima del ter-	
	rorismo con riconoscimento di un’invalidità superiore all’80% (cfr. attestato	
	della Prefettura della Spezia – Ufficio territoriale del Governo prot. n. 25504	
	del 28 maggio 2021).	
	Il ricorrente, in quanto soggetto equiparato, ha titolo per godere delle	
	4	

	prerogative degli invalidi di guerra, ivi compresa la piena cumulabilità della	
	pensione con redditi da lavoro.	
	Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, riconoscendo anche il diritto di parte	
	attrice alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, maggiorate della	
	maggior somma tra interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di sca-	
	denza di ciascun rateo e fino al pagamento, ai sensi dell'art. 167, comma 3	
	c.g.c. secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 2, delle Norme di attua-	
	zione al Codice di giustizia contabile e in conformità alla sentenza delle Se-	
	zioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.	
	3. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di lite vengono compensate in conside-	
	razione dell'assoluta novità della questione.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria in composi-	
	zione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla perce-	
	zione della pensione privilegiata senza applicazione di decurtazioni in	
	conseguenza della percezione di altri redditi;	
	- Condanna l'Inps al ripristino della pensione privilegiata, con correspon-	
	sione degli arretrati, su cui è dovuto il maggiore importo fra interessi legali	
	e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun	
	rateo e fino al pagamento, ai sensi dell'art. 167, comma 3 c.g.c. secondo	
	quanto disposto dall'art. 21, comma 2, delle Norme di attuazione al Codice	
	di giustizia contabile e in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite n.	
	10/2002/QM del 18 ottobre 2002;	
	- Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza;	
	5	

